



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10/01/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 21 dicembre 2007, n. 530

Legge regionale 18.12.2007, n. 39 "Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) art. 3 -Istituzione del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 21 Dicembre 2007, in Bari, nella sede del Settore:

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 4, 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n.1237 del 30.08.2005 e sulle successive modificazioni;
- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina del Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;
- rilevato che l'art. 3 comma 1 della L.R. 18.12.2007 n.39 dispone l'istituzione presso il Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale in attuazione dell'art.7 della Legge n.383/2000 cui si possono iscrivere i soggetti che svolgono attività di cui all'art.2 operanti sul territorio regionale e le articolazioni territoriali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel Registro nazionale;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al 10 comma dell'art.3 della L.R. n.39 del 18.12.2007 "Norme di attuazione della Legge 7 dicembre 2000, n.383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) presso il competente ufficio "Terzo Settore" del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali è istituito il Registro delle Associazioni di Promozione Sociale;
2. Il registro deve contenere la denominazione e l'ubicazione dell'Associazione, l'ambito prevalente delle

attività, gli estremi dell'iscrizione al registro nazionale nei casi di cui 4 comma 2 dell'art. 3 e dei provvedimenti comunali nei casi di cui al comma 3 dell'art. 3;

3. E' autorizzata in forma sperimentale la tenuta del registro in via informatica e la pubblicazione sui siti istituzionali della Regione Puglia e del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;

4. L'iscrizione al registro regionale è disposta con atto del dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento comunale di cui al comma 3, ovvero entro i termini di cui al comma 2 per le associazioni a carattere nazionale;

5. Di disporre, ai sensi dell'art. 6 lettera k) della L.R. 12.04.1994 n. 13 la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali.

Il presente atto, composto di n. 3 facciate, redatto in duplice esemplare, è esecutivo e non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

F.to Bisceglia

Atti e comunicazioni degli Enti locali
